

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3162 di giovedì 19 settembre 2013

Norme tecniche europee: un nuovo regolamento per crescere e innovare

Trasparenza, coinvolgimento e partecipazione sono gli obiettivi del nuovo regolamento europeo sulla normazione tecnica che facilita la rappresentanza delle piccole e medie imprese. Una opportunità per tecnici ed esperti. A cura di Sara Balzano.

Brescia, 19 Set - Il Regolamento UE n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012 è stato pubblicato sulla GUUE il 14 novembre 2012 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 andando a costituire la **piattaforma legale della normazione tecnica**. Essendo un regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri senza la necessità di un recepimento come di solito accade per le direttive. Ad esempio la Direttiva macchine 2006/42/CE è stata recepita in Italia con il d.Lgs 17/2010, la Direttiva impianti a fune è stata recepita con il D.Lgs. 210/2003 mentre la Direttiva ascensori è stata recepita con DPR 162/1999. Vi sono però delle eccezioni come nel caso della Direttiva bassa tensione 2006/95/EC che è entrata direttamente in vigore essendo la risultante della Direttiva 73/23/CEE e delle successive modifiche introdotte dalla Direttiva 93/68/CEE.

La portata del nuovo testo legislativo è enorme dato che le norme tecniche pregna il mondo in cui viviamo: sarebbe difficile immaginare un mondo senza norme. Questo aspetto viene ripreso nella parte introduttiva del regolamento e precisamente al "considerando" (5) dove si trova scritto: "le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato". Qui il pensiero corre alle direttive del Nuovo approccio quali ad esempio la Direttiva macchine, la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, la Direttiva sui dispositivi di protezione individuale, la Direttiva imbarcazioni da diporto per citarne alcune.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD018] ?#>

Bene, tutte le direttive verticali stabiliscono dei **Requisiti Essenziali di Sicurezza** che i prodotti devono rispettare per poter liberamente circolare nel mercato europeo oltre ovviamente a riportare un insieme di procedure per l'attestazione della conformità. Il soddisfacimento dei requisiti applicabili è facilitato nel caso in cui sia disponibile una norma tecnica armonizzata che li prende in considerazione; infatti le **norme tecniche armonizzate ad una direttiva** conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della stessa da loro coperti.

Il regolamento definisce le **norme** come "una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi" e che appartiene ad una delle seguenti tipologie:

- "**Norma internazionale**" adottata da un organismo di normazione quale l'ISO (International Organization for Standardization);
- "**Norma europea**" sviluppata e adottata da un'organizzazione europea di normazione quali il CEN (European Committee for Standardization), il CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) e l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute);
- "**Norma armonizzata**" adottata sulla base di una richiesta avanzata dalla Commissione europea ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione del mercato unico;
- "**Norma nazionale**" adottata da un organismo di normazione nazionale. Tutti gli stati membri dell'Europa, con un ristretto numero di eccezioni come il Liechtenstein hanno un ente di standardizzazione ufficialmente riconosciuto. Ad esempio in Italia c'è l'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), in Germania il DIN (Deutsches Institut für Normung), in Francia l'AFNOR (Association Française de Normalisation) e nel Regno Unito il BSI (British Standards Institute).

Le definizioni e gli organismi sopra citati mostrano un **sistema articolato su più livelli**, da quello mondiale a quello europeo arrivando a quello nazionale con una produzione documentale non di poco conto. Il regolamento pur confermando quanto di positivo è stato fatto finora per la normazione tecnica, esprime nuovi obiettivi per il rafforzamento e lo sviluppo del mercato unico. Il nuovo quadro legislativo contribuisce infatti a ridurre il tempo medio per la preparazione delle norme e facilita la rappresentanza e la **partecipazione delle piccole e medie imprese** (PMI) nel processo di standardizzazione europea, al momento poco rappresentate. Le azioni attraverso cui il regolamento porta al cambiamento sono incernierate su strategie per incrementare la trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione, la trasparenza delle norme, la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea, l'accesso alle norme da parte delle PMI.

In senso stretto le norme tecniche sono **proprietà privata**. A differenza della legislazione, non sono rese disponibili gratuitamente e liberamente. L'applicazione delle norme tecniche avviene su base volontaria, tuttavia vi sono dei testi legislativi che richiedono l'applicazione di alcune di esse. Infine il "**Nuovo approccio**" prima e il "**New legal framework**" oggi affermano che il soddisfacimento dei requisiti essenziali attraverso l'adozione delle soluzioni proposte dalle norme armonizzate conferisce la presunzione di conformità.

Durante la realizzazione delle norme tecniche si incrociano gli sforzi per il raggiungimento di un adeguato livello di qualità, di sicurezza, di protezione dell'ambiente, di salute con gli interessi economici e di concorrenza, di voglia di imporre una propria linea.

Chi sono quindi i **principali attori del processo di standardizzazione**?

Un ruolo molto importante è svolto dagli esponenti dell'industria, sia che si tratti di esperti settoriali o tecnici provenienti da singole imprese o di rappresentanti di associazioni di imprese. Altri stakeholder attivamente coinvolti provengono da organismi pubblici, enti di certificazione e laboratori, dai sindacati. Vi sono poi gli esperti scientifici e le organizzazioni quali quelle dei consumatori, gli ambientalisti.

La standardizzazione non ha solamente una valenza di natura tecnica; infatti essa costituisce uno dei pilastri del mercato unico. Sempre più spesso la linea di sviluppo di importanti tematiche europee, quali l'accesso dei disabili, la salute pubblica, l'efficienza energetica, viene definita ai tavoli tecnici attorno ai quali siedono ingegneri ed esperti settoriali.

Il regolamento dedica un articolo all' "**Accesso alle norme da parte delle PMI**" spronando gli organismi di normazione nazionali ad incoraggiare e facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese, e quindi dei loro tecnici ed esperti, alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse attraverso delle azioni da intraprendere. Ad esempio: individuando progetti di normazione di particolare interesse per le PMI; concedendo alle PMI l'accesso alle attività di normazione senza obbligo di adesione a un organismo di normazione nazionale; un accesso gratuito o tariffe speciali per partecipare alle attività di formazione; accesso gratuito ai progetti di norme, mettendo a disposizione gratuitamente estratti di norme sui rispettivi siti Internet, applicando tariffe speciali per la fornitura di norme o offrendo pacchetti di norme a prezzo ridotto.

La partecipazione ai lavori di normazione comporta la possibilità di un confronto fra tecnici ed esperti appartenenti a differenti realtà nonché uno stimolo ed una opportunità a mantenere il proprio knowledge continuamente aggiornato.

Per concludere, il **Regolamento n. 1025/2012** rappresenta un'opportunità per le PMI. Nello stesso tempo le PMI, attraverso i propri tecnici ed esperti, non possono ignorare il mondo della normazione per continuare a competere nel mercato unico e più in generale nel mercato globale.

REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sara Balzano



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it